

---

Circolare n. 28

Prot. 901

Data: 10/05/2020

---

**OGGETTO: DPCM 26/04/2020. Misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 nei cantieri (Protocollo di Regolamentazione MIT del 24/04/2020 – allegato 7). Chiarimenti.**

Giungono al nostro Ordine richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme emanate dal governo per il contrasto alla diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, ed in ultimo, in merito alla corretta interpretazione del DPCM del 26/04/2020 che, nel richiamare il Protocollo di Regolamentazione del MIT del 24/04/2020 (all. 7), trasferisce in capo ai Coordinatori della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) ed in Fase di Esecuzione (CSE) alcune obbligazioni che, da una prima lettura delle norme richiamate, appaiono esorbitanti e non in linea con le previgenti normative (cfr. Dlgs 81/08 e smi).

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dagli iscritti, occorre premettere che il presente documento non ha alcuna pretesa di addivenire ad una interpretazione autentica delle norme sopracitate, ma si pone quale unico obiettivo quello di evidenziare le conflittualità emerse sino ad oggi tra le diverse norme vigenti che, appunto, hanno creato un senso di smarrimento tra gli addetti ai lavori.

La causa di tutta questa confusione è da ricercare, probabilmente, nella assenza ai tavoli istituzionali degli Ordini e delle Reti delle Professioni Tecniche, che non sono stati invitati a partecipare, facendo così mancare quell'apporto tecnico e giuridico che presumibilmente avrebbe evitato simili circostanze, atteso che le figure professionali, che rivestono ruoli di CSP e CSE, sono nella quasi totalità dei casi Architetti e Ingegneri.

Ma aldilà di sterili polemiche che nulla aggiungono a quanto qui di interesse, si vuole ricordare che la pandemia provocata dal COVID\_19, ha evidenziato che il mondo delle professioni, ed in particolare degli Architetti, assumerà un ruolo fondamentale e necessario per il progresso sociale ed economico futuro; ivi compresa la necessità di adoperarsi quali soggetti titolati e conoscitori della materia che attiene alla salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del Dlgs 81/08 e smi.

Entrando nel merito delle richieste di chiarimento giunte al nostro Ordine, si espongono di seguito quelle di carattere generale, con il preminente intento di fornire un utile sussidio per le incombenze che vedono cointeressati i CSP ed i CSE.

---

L'allegato 7 al DPCM 26/04/2020, denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (allegato 7, MIT del 24/04/2020), introduce – come già accennato- alcune "nuove" obbligazioni in capo al CSP ed al CSE che tratteremo rispettivamente, come di seguito, tralasciando di richiamare e commentare le già chiare obbligazioni di legge, indicate in particolare nel Dlgs 81/08 e smi.

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*

**CSP- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE** (soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 91](#) del Dlgs 81/08 e smi).

Al punto 5 dell'allegato 7, si rinviene la seguente formulazione *".....omissis.... il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS ( ndr Responsabile Lavoratori della Sicurezza) o, ove non presente, del RLST ( ndr Responsabile Lavoratori Sicurezza Territoriale), adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;..."*.

Come noto il CSP svolge le proprie funzioni di progettista, per la redazione del PSC, del FO e della stima dei costi della sicurezza interferenziali da non assoggettare a ribasso, e conclude la propria attività professionale una volta che il Progetto Esecutivo viene definitivamente approvato dagli organi decisionali della Stazione Appaltante.

Pertanto, non si comprende a quale RLS o RLST lo stesso CSP debba riferirsi in ordine al "coinvolgimento", atteso che dette figure accedono al percorso decisionale in una fase successiva alla progettazione, addirittura successivo all'affidamento della gara di Appalto per l'esecuzione dei lavori.

Peraltro non si comprende come il CSP possa *"assicurare la concreta attuazione"* delle misure previste nel PSC se, come già scritto, lo stesso non partecipa alla fase di realizzazione dell'opera.

Ma ciò che desta francamente stupore, ed in particolare nel campo di applicazione del Dlgs 50/06 e smi, risiede nel fatto che il CSP non può integrare la stima dei costi della sicurezza da PSC- per gli affidamenti di Progettazione già in corso, e per cui era già stato determinato il corrispondente importo nel quadro economico del progetto definitivo.

L'aggiornamento potrà avvenire solo se preventivamente autorizzato dal Committente, ovvero dal RdP/RdL, unici soggetti titolati per disporre del potere di spesa. In altre parole l'adeguamento dei costi potrà avvenire solo dopo l'autorizzazione al CSP, da parte dei soggetti deputati a contrarre spesa ed in forma scritta. Tale disposizione dovrà inoltre prevedere un riferimento all'elenco prezzi per il contrasto al COVID-19 (ancora non rinvenibile in tutti i prezzi regionali) per evitare successive contestazioni anche nella fase di verifica e validazione del progetto.

Diversamente per gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura (ndr Progettazione) da affidare successivamente all'entrata in vigore del DPCM del 26/04/2020, ci auguriamo che il legislatore intervenga per definire un elenco prezzi

---

standardizzato e rimodulare l'allegato XV al Dlgs 81/08, per omologarne/integrare i contenuti del medesimo allegato alle nuove disposizioni.

Nel campo dei lavori privati si suggerisce di stimare i costi della sicurezza da PSC utilizzando prezzi di mercato (es. utilizzando più preventivi per i DPI, e scegliendo il minor prezzo a parità di prestazione e qualità del prodotto) e prima di iniziare i lavori fare sottoscrivere all'Impresa Esecutrice ed al Committente un verbale di accordo che ratifichi prezzi, quantità e modalità di pagamento dei costi; per questa ultima pattuizione si suggerisce il ristoro a misura stante l'indeterminatezza del periodo di gestione del cantiere sottoposto alle misure di contrasto al COVID-19.

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*

**CSE- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** (soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 92](#), che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice).

Nel caso del CSE il legislatore, probabilmente nell'intento più lodevole di porre immediata attuazione alle misure di contrasto al COVID-19, ha prodotto un vero disastro.

Ma andando per gradi e scorrendo il contenuto dell'allegato 7 si rileva che *“ il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, provvede ad integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi. I Committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio”*;

Si ripropone quanto già affermato per il CSP, in ordine al potere di spesa in capo al Committente, Rdp/RdL, per i cantieri di cui al Dlgs 50/06 e smi.

Tuttavia, nel caso del CSE la vicenda assume contorni ancora più paradossali, se si pensa che lo stesso dovrebbe adeguare/aggiornare, e quindi stimare, i costi della sicurezza in un contratto già in essere e senza la preventiva autorizzazione a poter/dover redigere una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, che non può non seguire le procedure dettate dal codice degli appalti.

In altre parole il CSE dovrà richiedere l'autorizzazione al RdP/RdL a poter redigere la PVT che, ad ogni buon fine, dovrà comunque essere sottoposta alla istruttoria del Direttore dei Lavori che ne promuove l'approvazione, e che si ricorda essere l'unico soggetto titolato per legge che può sottoscrivere in contraddittorio con l'Appaltatore il verbale di concordamento nuovi prezzi, l'Atto Aggiuntivo o di Sottomissione, per poi disporre con Ordine di servizio l'immediata esecuzione.

Senza tali preliminari adempimenti sconsigliamo ai CSE di attivarsi per la stima dei costi indicati nel DCPM, al fine di non incorrere in responsabilità erariali.

---

Stesso dicasi per l'aggiornamento del cronoprogramma che, avendo un impatto sulla durata (prolungamento/differimento) dei tempi contrattuali, certamente andrà concordato con il RdP, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e ciò al fine di evitare estenuanti contenziosi in merito all'applicazione di eventuali penali, etc.

Nei lavori privati, suggeriamo la stessa cautela per come già evidenziato nel caso che riguarda il CSP.

Altra nota dolente, che riguarda sia i lavori pubblici che quelli privati, risiede nel fatto che il novellato atto legislativo (DCPM 26/04/2020) ripropone un termine: " **il CSE vigila**".

Un salto all'indietro, nella preistoria, argomento che ha visto contrapposti noi professionisti per ben 12 anni (dal Dlgs 494/1996 al Dlgs 81/2008) con il legislatore; tale anacronistica visione del ruolo del CSE ci fa veramente inorridire.

Il termine "**vigilare**" impone in capo al soggetto a cui viene delegato tale compito il costante controllo e l'accertamento persistente di una lavorazione e/o attività, che non compete certamente al CSE.

Si ricorda infatti, che sia l'art. 92 del Dlgs 81/08 e smi, che la costante giurisprudenza prodotta in questi anni, individuano nella figura del CSE, come il soggetto che svolge funzioni di "Alta Sorveglianza" nei cantieri, per le sole attività interferenziali e non per i rischi specifici, per cui diversamente il legislatore ha individuato altre figure obbligate a vigilare (Datore di Lavoro, Direttore del Cantiere e Preposti).

A tal proposito si richiamano, a mero titolo esemplificativo, le sentenze della Cass.Pen. n. 27165/2016 e Cass. Pen. n. 3288/2017:

La prima: **"il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale ... Pertanto il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori».**

La seconda: **"Il d.lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere...con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori»; invece, «le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione».**

Continuando, nella lettura del DPCM, si rileva che addirittura il CSE viene investito di un'altra grande responsabilità poiché si legge che **"...potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato...."**, sul punto ogni ulteriore riflessione è inutile, se si pensa che il CSE dovrebbe quindi avere conoscenze sanitarie superiori all'OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanità) o dell' ISS ( Istituto Superiore Sanità) e magari omologare le mascherina con la marcature CE, etc....

Ancora, " **...Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, lo deve immediatamente dichiarare**

---

al Datore di Lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato...." Essendo che tale situazione deve essere immediatamente dichiarata, sul punto ogni ulteriore riflessione circa il ruolo del CSE è inutile. Ciò comporterebbe una presenza costante del CSE in cantiere, una conoscenza sanitaria approfondita sul tema. Manca richiedere al CSE di guidare l'ambulanza, fare la respirazione assistita, intubare.....etc ..etc..

Inoltre, **"..nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato....."** sul punto, rispetto alle determinazioni del medico competente circa la propria specifica competenza nei casi di rischio epidemiologico, ogni ulteriore riflessione sul coinvolgimento del CSE è inutile.

Non ultimo il DPCM investe il CSE di ulteriori responsabilità che costituiscono, e quindi lo coinvolgono, in una **"tipizzazione pazzia"** in ragione della quale **"..il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l' epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell' esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all' applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"...**, poiché **" La ricorrenza delle predette ipotesi ( ndr ,ci si riferisce ai 5 punti indicati al cap. 10 dell'Allegato 7) deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento"**.

Le cinque ipotesi previste sono:

**1. La lavorazione da eseguirsi in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine altri DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale DPI e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;**

IL CSE dovrebbe quindi verificare gli ordini, le bolle, le fatture, il corriere se consegna, la conformità dei DPI, etc. etc...

**2. L' accesso agli spazi comuni, per esempio mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che lo occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze : sospensione delle lavorazioni;**

IL CSE dovrebbe fare una gara informale con tutti i ristoranti del luogo, andare a verificare i locali, provare la colazione a sacco se si raffredda ....etc...etc..

**3. Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione dei lavori;**

IL CSE quindi dovrebbe sostituirsi al personale sanitario...etc..

**4. Laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;**

Idem, il CSE dovrà svolgere una indagine di mercato con tutti gli albergatori, ivi compresi B&B, etc..

---

**5. Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, attrezzature, e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni;**

Il CSE dovrà quindi rivolgersi all'ufficio di collocamento.....etc

A parte l'ironia, si vorrebbe in tal modo introdurre una standardizzazione nei contratti che consenta al CSE di escludere automaticamente la responsabilità del debitore sulla base della attestazione di una o più delle predette ipotesi.

Come si può ben considerare i contenuti dei cinque punti sopra evidenziati non possono essere delegati al CSE, il quale per legge non accede alle pattuizioni tra Committente e Debitore; pattuizioni contratte in forza di disposizioni codicistiche tra le parti contraenti. Paradossalmente il CSE diventerebbe arbitro di un contenzioso, senza avere l'autorità giuridica, ma tantomeno gli strumenti per verificare le situazioni circoscritte dal DPCM.

Sul punto occorre essere chiari nel considerare tale obbligazione incomprensibile, non compatibile con le disposizioni indicate all'art. 92 del Dlgs 81/08 e smi, ma di fatto non attuabile.

Nel completare l'*excursus* del DPCM 26/04/2020, occorre ribadire che la norma in questione si pone come norma di rango primario ed integrativa rispetto alla gerarchie delle fonti legislative, ma ovviamente non armonizzata e coordinata con la disciplina previgente e anzi in molti casi, come meglio argomentato sopra, in aperto contrasto con le stesse.

Ci auguriamo pertanto che il legislatore, cessata la fase tipicamente emergenziale, riveda con più calma e specificità i contenuti dei DPCM fin qui emanati, riportando nell'alveo della coerenza giuridica e normativa le funzioni del CSP e del CSE, ma soprattutto ci auguriamo che le norme vengano riscritte con l'ausilio e le competenze di chi svolge con serietà ed abnegazione le attività di CSP e CSE.

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi che svolgono compiti di CSP e CSE, sia per opere pubbliche che private, ad attenersi scrupolosamente al dettato normativo di cui al Dlgs 81/08 ed al Dlgs 50/06, ovvero al codice deontologico ed alla normativa vigente, applicando il DPCM 26/04/2020 **almeno** con le cautele suggerite in questo documento.

Tali suggerimenti, condivisi nella più totale disponibilità intellettuale e sussidiaria, potranno essere presi a confronto per ulteriori approfondimenti e valutazioni.

Infine, si invitano tutti i colleghi ad una attenta lettura del più volte richiamato DPCM 26/04/2020, a cui si rimanda per una pronta lettura.

**Il Presidente**  
Arch. Salvatore Vermiglio

